



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
**Obiettivo B *L'eliminazione degli ostacoli organizzativi e formali
alla libera circolazione degli studenti***

(50) Il principale ostacolo alla libera circolazione degli studenti è dato dai costi che gli stessi devono sostenere per potere studiare nella Università desiderata, ma distante dal proprio comune di residenza, tantoché nelle Linee guida del Governo è stata sottolineata l'esigenza di rivedere le norme sul diritto allo studio e di potenziare le risorse destinate alla costruzione di residenze universitarie, al fine di portare lo studente verso le sedi universitarie e non viceversa.

(51) Alla libera circolazione degli studenti si frappongono, tuttavia, ulteriori ostacoli, di natura organizzativa e formale, determinati da una eccessiva eterogeneità dei regolamenti didattici degli Atenei. Si ricorda invece che l'art. 17, comma 95, della predetta legge n. 127/1997, del quale sia il D.M. n. 270/2004 che i DD.MM. 16 marzo 2007 sono attuazione, prevede che i predetti "decreti...determinano altresì...modalità e strumenti per favorire... la mobilità degli studenti".

(52) In relazione a quanto sopra, affinché l'autonomia didattica degli Atenei costituisca un fattore di crescita e non di ostacolo della mobilità degli studenti, occorre stabilire alcuni parametri comuni nell'organizzazione delle attività didattiche; in particolare, con l'individuazione:

- di date omogenee di inizio e fine dell'anno accademico, anche per consentire una migliore e più trasparente mobilità degli studenti, soprattutto nel passaggio dalla laurea alla magistrale;
- del rapporto fra ore d'aula e crediti differenziato per gruppi di classe di laurea e laurea magistrale, e distinto tra lezioni ed esercitazioni, seminari, laboratori, partecipazione a convegni ed altro;
- del numero di ore d'aula (articolate come sopra) per corso di studio e per anno accademico, differenziato per gruppi di classe di laurea e laurea magistrale.

(53) Si evidenzia che lo strumento che sarà possibile utilizzare al fine di dare attuazione a tali interventi è quello, con tempi più lunghi, della formale modifica dei DD.MM. 16 marzo 2007, integrando opportunamente l'art. 5, comma 2, degli stessi²³.

²³ L'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede, al riguardo, un procedimento "rafforzato", richiedendo, in particolare, l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia.